



COMUNE DI MONTELLA

Provincia di Avellino

41^a FESTA DELLA CASTAGNA DI MONTELLA IGP

DISCIPLINARE

ARTICOLO 1 – SVOLGIMENTO

Le presenti Linee Guida disciplinano lo svolgimento della “41^a Festa della Castagna di Montella IGP”. Ad esse dovranno far riferimento tutti i soggetti che collaboreranno con il Comune di Montella alla buona esecuzione e alla gestione dell’evento che si terrà, per l’anno 2025, **dal 31 ottobre al 2 novembre e dal 7 al 9 novembre 2025**.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ

Lo scopo della “Festa della Castagna di Montella I.G.P.” è promuovere e valorizzare la “**CASTAGNA DI MONTELLA IGP**” e tutti gli altri prodotti tipici presenti sul territorio del Comune di Montella, nonché promuovere e valorizzare il patrimonio ambientale, culturale, turistico ed enogastronomico dell’intero territorio, con il massimo coinvolgimento delle aziende e delle cooperative agricole.

ARTICOLO 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione all’evento è consentita ai produttori castanicoli, agli artigiani, alle aziende agricole locali, alle associazioni e ai cittadini privati, aventi sede legale e/o residenza nel Comune di Montella, che siano impegnati nella coltivazione, nella lavorazione, nella trasformazione e nella valorizzazione di tutto ciò che si ricava dalla terra, quali castagne, vino, olio, miele, prodotti del sottobosco e loro derivati, latte, prodotti lattiero - caseari, ecc. È consentita la partecipazione di aziende provenienti da altri comuni della Provincia di Avellino, ma comunque impegnate in attività agricole e/o di trasformazione dei prodotti tipici e/o artigianali; tale partecipazione, tuttavia, è subordinata rispetto alle aziende, alle associazioni e ai cittadini locali e a seconda della disponibilità di spazi.

È altresì consentita la partecipazione di piccoli artigiani con sede/residenza in Campania per esposizione e vendita di prodotti con requisiti minimi di qualità, di tipicità e provenienza territoriale (è vietata l’esposizione di prodotti oggetto di semplice commercializzazione e rivendita).

Non è consentita la presenza di ditte la cui attività non sia collegata alla produzione e trasformazione agroalimentare e/o ad attività artigianali che rappresentino l’identità tipica del nostro territorio. Non è consentita la preparazione e la vendita di prodotti ittici e loro derivati, ad eccezione del baccalà.

ARTICOLO 4 – PRODOTTI

Ai fini della vendita, preparazione, cottura e somministrazione di cibi e bevande, dovranno utilizzarsi prodotti di cui sia garantita la tracciabilità e la provenienza, in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare e di etichettatura.

Resta fermo che le **castagne** da vendere e/o utilizzare per la preparazione di pietanze, dolci e altro dovranno essere certificate **IGP “Castagna di Montella”** o comunque provenienti dall’areale IGP, mantenute in adeguato stato di conservazione.

Per gli altri prodotti agroalimentari e artigianali, ne è consentito l’utilizzo e la commercializzazione, purché sia sempre garantita la piena conformità alle norme di tracciabilità e la loro coerenza con la tipologia merceologica ammessa dalla Festa (prodotti agricoli, trasformati e artigianali tradizionali).

Non è consentita, in ogni caso, la mera rivendita di prodotti di semplice commercializzazione privi di legame con i settori agroalimentare e artigianale tradizionale. Rimane vietata la preparazione e la vendita di prodotti ittici e loro derivati, ad eccezione del baccalà.

ARTICOLO 5 – AREA DI SVOLGIMENTO

Viene individuata come area destinata allo svolgimento della Festa, l’area di proprietà comunale ed eventuali spazi privati ubicati nel centro abitato di Montella e precisamente piazza Sebastiano Bartoli, piazza Giacomo Moscariello, via dei Favali, via Michelangelo Cianciulli, via Ippolita Panico, via Pasquale Colucci, via Carbonara, via Ferdinando Cianciulli, via Filippo Bonavitacola, via Don Minzoni fino all’incrocio con via dei Caduti, a seconda dell’entità delle richieste di partecipazione.

È espressamente vietato utilizzare aree private non autorizzate, sia rientranti che non rientranti nel circuito della Festa, per esercitare attività similari a quelle della Festa stessa (cucina, vendita, esposizione, ecc.) o comunque finalizzate ad attività di lucro.

ARTICOLO 6 – STANDS

Nell’area oggetto della Festa verranno individuate e numerate le postazioni in cui potranno essere allocati gli stands con solo cassette in legno di caratteristiche idonee al tipo di manifestazione, con esclusione di qualsiasi tipo di plastiche e lamiere metalliche a vista. Gli stands / cassette in legno, inoltre, dovranno rispettare, pena la responsabilità civile e penale del relativo standista, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene pubblica.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare il posizionamento degli stands in base alla tipologia merceologica e dei prodotti e delle classi di priorità definite all’articolo 4, in coerenza con la promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali.

Tutti i pubblici esercizi e le attività commerciali ricadenti nel circuito della Festa e che parteciperanno all’evento, avranno come priorità l’assegnazione dello spazio pubblico antistante la propria sede; in caso di mancata partecipazione tale spazio sarà assegnato ad altro operatore, lasciando libero esclusivamente un passaggio per l’accesso ai locali di larghezza pari a 2 metri.

Gli stands dovranno essere montati in modo da arrecare meno ostacoli possibili alla viabilità e dovranno essere rimossi entro il giorno successivo la conclusione della festa. Le operazioni di montaggio non potranno avere inizio prima di due giorni antecedenti la manifestazione.

Il tutto coordinato con i criteri di viabilità e sicurezza fissati dal Comune tramite apposita ordinanza.

Ogni operatore è legittimato ad avere una sola postazione all’interno del circuito e solamente lo stand per il quale è stata richiesta l’autorizzazione. È espressamente vietato consentire sul proprio spazio di pertinenza la partecipazione di altri operatori non autorizzati o persone e

attività terze diverse e non pertinenti con la tipologia di attività indicata nella domanda di partecipazione.

Il costo del noleggio degli stands costituite da sole cassette in legno sarà a carico dei partecipanti.

ARTICOLO 7 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione alla Festa deve essere indirizzata al Comune di Montella e consegnata a mano all'Ufficio Protocollo in Piazza degli Irpini oppure trasmessa telematicamente all'indirizzo PEC protocollo.montella@asmepec.it **entro il 13 ottobre 2025**. Tutte le domande pervenute oltre tale termine potranno essere prese in considerazione solo nel caso in cui nel circuito vi siano ulteriori spazi disponibili e in ogni caso si perderà ogni priorità rispetto al posizionamento.

La domanda, su modelli appositamente predisposti, dovrà risultare compilata in ogni sua parte e dovrà riportare in allegato la ricevuta del versamento della prevista quota di partecipazione e una copia di un documento di identità del richiedente, pena la nullità della stessa.

La domanda, inoltre, deve contenere l'esatta indicazione dell'attività svolta e dei prodotti offerti e dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva secondo i modelli a disposizione.

ARTICOLO 8 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Le aziende, gli artigiani, le associazioni ed i cittadini partecipanti, sono tenuti a versare una quota di partecipazione al Comune di Montella che, pertanto, provvederà, alla fornitura di energia elettrica, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti che man mano verranno prodotti, ai servizi igienici fissi e/o mobili ed alla predisposizione di apposite mappe indicanti il posizionamento dei singoli operatori collocati lungo il percorso della manifestazione.

Le stesse quote saranno incrementate del 50% per le istanze di partecipazione presentate oltre il termine fissato del **13 ottobre 2025** (fa fede esclusivamente la data di trasmissione dell'istanza, indipendentemente dalla data del versamento effettuato).

ARTICOLO 9 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono motivi di esclusione dalla partecipazione alla Festa le seguenti irregolarità o omissioni rilevate rispetto alle domande di partecipazione:

- a) operatore richiedente non in regola con i versamenti dovuti per la partecipazione alle precedenti edizioni della Festa;
- b) domanda priva della sottoscrizione autografa da parte dell'interessato;
- c) domanda mancante dei documenti richiesti e dell'indicazione dei prodotti offerti;
- d) domanda priva di cognome e nome, ragione sociale, residenza o domicilio, o sede legale;
- e) domanda priva dell'attestazione di versamento della quota di partecipazione;
- f) domanda priva di documento di identità dell'interessato.

ARTICOLO 10 - OBBLIGO DI APERTURA STAND

Gli operatori ammessi a partecipare alla manifestazione hanno l'obbligo di mantenere pienamente operativi i propri stand per tutti i sei giorni di svolgimento della Festa, a partire dal pranzo del giorno 31 ottobre.

ARTICOLO 11 – SOMMINISTRAZIONE ALIMENTARE

È di competenza del Comune di Montella provvedere ad inviare all'A.S.L. Avellino Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - la modulistica S.C.I.A. sanitaria unica e i relativi allegati trasmessi da tutti coloro che parteciperanno alla manifestazione con prodotti alimentari crudi, cotti, confezionati, da vendere e/o da cuocere, al fine di ottenere la registrazione sanitaria.

ARTICOLO 12 – RIFIUTI

Tutta l'area destinata alla manifestazione, verrà fornita, in numero sufficiente, di contenitori per la raccolta dei rifiuti che saranno costantemente svuotati per impedire situazioni precarie di igiene e di decoro. Gli operatori partecipanti alla manifestazione devono farsi carico di raccogliere, in maniera differenziata, i rifiuti prodotti nell'arco della giornata e depositarli negli appositi cassonetti.

È obbligo degli operatori riconsegnare gli spazi pubblici utilizzati nelle stesse condizioni iniziali, ripuliti di eventuali rifiuti e materiali di decorazione utilizzati.

ARTICOLO 13 – MATERIALE COMPOSTABILE

Tutti i partecipanti alla Festa sono obbligati all'utilizzo esclusivo di stoviglie monouso e packaging biodegradabili e compostabili, secondo la normativa UNI EN 13432, che pertanto possono essere raccolte e riciclate assieme all'umido domestico.

ARTICOLO 14 – ORDINE PUBBLICO

È di competenza del Comune di Montella la produzione e l'emissione di atti utili alla buona riuscita della manifestazione e di ordinanze inerenti la sfera dell'ordine pubblico, della viabilità e di quant'altro dovesse risultare necessario da regolamentare, anche attraverso l'ausilio delle forze dell'ordine (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza) e a società esterne nonché associazioni di volontari autorizzate al controllo della sicurezza e dell'ordine pubblico.

ARTICOLO 15 – SENSO UNICO PEDONALE

Durante gli orari di svolgimento della festa, nei momenti di particolare afflusso di persone, potrà essere istituito il senso unico pedonale lungo la strada denominata via Pasquale Colucci.

L'attuazione del dispositivo di sicurezza per i flussi pedonali a senso unico verrà concretamente attuata, con la collaborazione degli operatori del Servizio Protezione Civile e con i Volontari delle associazioni riconosciute, su disposizione del Comune di Montella, che valuterà anche eventuali altre strade su cui estendere il senso unico in virtù di condizioni di necessità nonché del tempo necessario al superamento della situazione di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Tale azione si rende necessaria in virtù della particolare conformazione dell'area interessata dalla Festa che viene visitata da numerosissimi turisti, dove si creano, per l'enorme flusso pedonale, intralci ad eventuali mezzi di soccorso e di emergenza con conseguente rischio per la pubblica e privata incolumità compromettendo gli standard minimi di sicurezza.

ARTICOLO 16 – PARCHEGGI E MOBILITÀ

L'amministrazione si riserva di affidare il servizio di gestione di aree pubbliche destinate a parcheggio appositamente individuate e il servizio navetta, per i quali sarà possibile richiedere un corrispettivo.

Può essere, inoltre, consentito l'utilizzo di aree private da adibire a parcheggio nelle modalità appositamente regolamentate.

ARTICOLO 17 – PUBBLICITÀ

Tutta la pubblicità relativa all'evento sarà gestita attraverso i canali informativi che il Comune riterrà più idonei e opportuni, tra i quali rientrano:

- a) Sito istituzionale del Comune di Montella www.montella.gov.it
- b) Sito internet della Castagna di Montella I.G.P. www.castagnamontella.it
- c) Pagina facebook del Comune di Montella facebook.com/ComuneDiMontella
- d) Pagina facebook della Festa della Castagna di Montella I.G.P.

ARTICOLO 18 – CONTROLLI E SANZIONI

La funzione di controllo sulla regolarità dello svolgimento della manifestazione spetta alla Polizia Municipale che è tenuta, tra l'altro, a sanzionare eventuali abusi con appositi verbali di contestazione. Il Corpo di Polizia Municipale in tali funzioni potrà avvalersi della collaborazione degli altri organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico oltre che di eventuali società convenzionate.

Rispetto ad eventuali posizionamenti abusivi da parte di operatori non autorizzati o a situazioni difformi da quanto disposto dal presente Disciplinare, si dovrà procedere all'allontanamento immediato dalla Festa. In particolare, verrà escluso immediatamente dalla festa, con trattenimento della quota di partecipazione, l'operatore che abbia impropriamente ceduto lo stand ad altro soggetto.

La mancata pulizia dello spazio assegnato, nonché l'abbandono di rifiuti e/o materiali di decorazione utilizzati dopo il termine della manifestazione, è punito con la possibile sanzione amministrativa.

E' fatto divieto di utilizzare generatori di corrente (gruppi elettrogeni).

I controlli e le relative sanzioni riguarderanno anche il rispetto di quanto stabilito dai relativi atti amministrativi per le aree adibite a parcheggio.
